



COMUNE DI ORCO FEGLINO

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore **19:00**, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria seduta Pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, con le modalità di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2022. La sede si considera situata presso il Palazzo Comunale – Piazza Municipio n. 3.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
DURANTE/SIMONE	Sindaco	Presente in sede
MORETTO/FRANCESCA	Consigliere	Presente in videoconferenza
VIGNOLA/Andrea	Consigliere	Presente in sede
VERGANO/Alessandro	Consigliere	Presente in sede
BENNE/MARIA MILVA	Consigliere	Presente in sede
CARRARA/GIANLUCA	Consigliere	Presente in sede
COSENZIO/ANNA	Consigliere	Presente in sede
ROCCA/MAURIZIO	Consigliere	Presente in sede
SAVIO/MARCO	Consigliere	Presente in sede
MERLINO/MARCELLO	Consigliere	Presente in sede

Totale presenti 10

Totale assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Gaggero Michela, presente in sede, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Durante Simone nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza – accerta, con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti del Consiglio Comunale presenti in sede e/o collegati in videoconferenza simultanea tramite piattaforma Zoom, nonché accerta che gli stessi dichiarino che il collegamento in videoconferenza assicuri una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione della seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione n. 13 del 31/07/2026

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;
- la Determinazione 1/DTAC/2025 emanata in data 7 novembre 2025 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative";

VISTE

- la Deliberazione Delibera 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif avente ad oggetto "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif";
- la Deliberazione 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif rubricata "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;
- la Delibera 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO";

CONSIDERATO che la disciplina ARERA sopra richiamata in materia di Bonus Sociale Rifiuti ha previsto un ruolo meramente funzionale a carico dell'ente, senza lasciare allo stesso alcuna facoltà decisionale sia in merito alla determinazione degli importi e dei beneficiari, sia in relazione alla modalità applicativa dell'agevolazione e che a tal proposito questo Comune svolgerà esclusivamente la funzione di soggetto erogatore del bonus senza che allo stesso possano essere ascritte responsabilità in materia di gestione del bonus stesso;

VISTI, sulla base di quanto sopra accennato, gli articoli più rilevanti del TUBR (Allegato alla Deliberazione 355/2025 ARERA) in merito al ruolo di questo Comune che si riportano di seguito per completezza:

- art. 9.1 *"Ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell'anno a+1 l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione e le informazioni di cui ai precedenti commi 4.2, e 4.6, provvede a quantificare l'agevolazione spettante nell'anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti";*
- art. 10.1 *"I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAta procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile".* In merito alla suddetta scadenza, con comunicato del 30 marzo 2026, ARERA ha chiarito che *"Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30*

giugno. Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale";

- art. 10.6 "Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuto potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente". In merito a tale facoltà questo Comune ha valutato di non avvalersene e di riconoscere quindi a tutti i beneficiari l'agevolazione per l'annualità 2025 erogato tramite rimessa diretta;

VISTO il Decreto di ARLIR n. DEC/144/2026 del 16/07/2026 che ha approvato il Piano Finanziario unitario per il Comune di Orco Feglino 2026/2029 a seguito dell'attività di istruttoria e validazione compiuta;

VISTA la Deliberazione 397/2025/R/Rif che ha disposto quanto segue:

"Art. 7.12 - [...] l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]";

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 397/2023:

"7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029; [...]".

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.12 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: "7.12 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione";

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-3 in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2025 che all'articolo 1.2 dispone quanto segue: **"Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione all'Autorità degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF (mettendo i medesimi a disposizione anche dei gestori interessati), tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:**

a) il piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo di cui al precedente comma 1.1;

b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di cui al precedente alinea e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026".

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di aver provveduto all'adozione del Piano Finanziario 2026/2029 come allegato al Decreto di ARLIR n. DEC/144/2026 del 16/07/2026, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2026/2027 risulta pari ad € 158.477,00 per il 2026 e ad € 160.104,00 per il 2027;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomutate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 4.5 della Determina ARERA 1/DRIF/2025 ottenendo così un importo pari **ad € 156.888,00 per il 2026 e ad € 158.515,00 per il 2027**;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato C alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura **dell'80% e del 20%**;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato D alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e quelle previste nel regolamento comunale di cui sopra;

VISTO l'articolo 20 comma 3 del Regolamento TARI, che prevede la riduzione del 10% sia nella quota fissa che nella quota variabile, alle seguenti categorie che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici (art. 183 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006):

- a. Alberghi con ristoranti; b.
- b. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
- c. Plurilicenze alimentari;

DATO ATTO che la predetta agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 la cui copertura è prevista al Cap. 1285 del bilancio di previsione 2026, sufficientemente capiente;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 397/2025, art. 7.14 *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta*

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 25 comma 2 del Regolamento TARI;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come predisposto da ARLIR in qualità di Ente Territorialmente Competente con Decreto di ARLIR n. DEC/144/2026 del 16/07/2026, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (**Allegato A**) e la relazione di accompagnamento (**Allegato B**) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2026, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;
3. di approvare l'**Allegato C** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
4. di approvare, per l'anno 2026 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 397/2025, le tariffe TARI come evidenziate nell'**allegato D**;
5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
6. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, determinate con Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif:
 - UR1,*a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,*a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - UR3,*a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti quantificabile in 6 euro/utenza per anno da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani (domestiche e non domestiche), salvo aggiornamenti da parte di ARERA;
7. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2026:
Primo acconto – scadenza 31/10/ 2026 nella misura del 60% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2026;
Saldo – scadenza 2/12/2026 a conguaglio di quanto già versato.
8. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026;
9. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del

testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Si rimette la presente proposta al Consiglio Comunale ai fini dell'adozione del relativo atto;

Si chiede, nel contempo, che l'atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, al fine di rispettare la scadenza del 31/7 per l'approvazione delle tariffe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 contenenti anche l'attestazione che al presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, allegati al presente provvedimento;

CON voti n. 10 favorevoli, n. // astenuti, n. // contrari, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: "ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026";
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Amministrativo-contabile per quanto di competenza.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti n. 10 favorevoli, n. // astenuti, n. // contrari, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per il rispetto dei termini di scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ing. Simone Durante
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Gaggero Michela
(firmato digitalmente)

TARIFFE TARI ANNO 2026**UTENZE DOMESTICHE**

	Nucleo	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/anno)
Unità domestica	1	0,419866	103,158927
Unità domestica	2	0,489844	185,686068
Unità domestica	3	0,539828	206,317854
Unità domestica	4	0,579816	268,213210
Unità domestica	5	0,619803	299,160888
Unità domestica	6 o più componenti	0,649793	350,740351

UTENZE NON DOMESTICHE

	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,204626	0,540587	0,745213
102 Campeggi, distributori carburanti, Impianti sportivi	0,428435	1,145628	1,574063
103 Stabilimenti balneari	0,242993	0,646625	0,889618
104 Esposizioni, autosaloni	0,191836	0,519795	0,711631
105 Alberghi con ristorante	0,684217	1,827599	2,511816
106 Alberghi, affittacamere e agriturismi senza ristorante	0,511564	1,361863	1,873427
107 Case di cura e riposo	0,607482	1,625919	2,233401
108 Uffici, agenzie	0,639455	1,707007	2,346462
109 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,351700	0,935631	1,287331
110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,556326	1,478297	2,034623
111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,684217	1,829678	2,513895
112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,460408	1,226716	1,687124
113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,588299	1,569781	2,158080
114 Att. industriali con capannoni di produzione e locali deposito	0,274966	0,727713	1,002679
115 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,351700	0,935631	1,287331
116 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, agriturismi con ristoranti	3,094962	8,248107	11,343069
117 Bar, caffè, pasticcerie	2,327616	6,200115	8,527731
118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,125441	3,000257	4,125698
119 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,984761	2,617688	3,602449
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,875097	10,337683	14,212780
121 Discoteche, night club	0,665033	1,779778	2,444811



COMUNE DI ORCO Feglino
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

PARERE FORMULATO AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000

ALLEGATO alla proposta di deliberazione n. 61 del 20/07/2026

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026
--

Per la regolarità contabile: si esprime parere favorevole

Lì 29/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Saccone Giada
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO Feglino
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

PARERE FORMULATO AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000

ALLEGATO alla proposta di deliberazione n. 61 del 20/07/2026

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFE TARI PER L'ANNO 2026

Per la regolarità tecnica: si esprime parere favorevole e si attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale.

Lì 29/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SACONE GIADA
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO Feglino
Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D. LGS. N. 267/2000

ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2026 del 31/07/2026

**OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE
TARIFE TARI PER L'ANNO 2026.**

Certifico io Messo Comunale, che copia della deliberazione sopraccitata è stata pubblicata il giorno 04/08/2026 all'Albo Pretorio online del Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000.

Lì 04/08/2026

IL MESSO
Cinzia Oliveri
(firmato digitalmente)



COMUNE DI ORCO Feglino

Provincia di Savona

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it
P.IVA 00334250099

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' AI SENSI ART.134 C. 3 DEL D. LGS. N. 267/2000

ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/07/2026

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

Divenuta esecutiva in data 15/08/2026

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio online del Comune (www.comune.orcofeglino.sv.it) ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione

Orco Feglino, lì 28/08/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gaggero Michela
(firmato digitalmente)